

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 32

INDICE

UFFICIO DI PRESIDENZA		
Riunione di mercoledì 3 agosto 2022	<i>Pag.</i>	5
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI		
Riunione di mercoledì 3 agosto 2022	»	15

—————
UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
—————

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di mercoledì 3 agosto 2022, ore 14,35

SOMMARIO

1) Proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato	Pag.	5
2) Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'accordo tra il Comitato per gli affari del personale e rappresentanti di organizzazioni sindacali, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 160 del 5 aprile 2022, in materia di incarichi	»	7
3) Modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti	»	8

1) Proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esprimersi in ordine alla elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione a sentenze, pronunziate in vari gradi di giudizio, del TAR del Lazio, del Consiglio di Stato e delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che hanno leso le prerogative che la Costituzione riconosce alla Camera, in quanto organo costituzionale.

Ricorda che giorni scorsi è stato messo a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza un promemoria che ricostruisce la vicenda sotto il profilo giuridico, nelle sue varie fasi. In questa sede, pertanto, si limiterà a una breve sintesi.

Fa quindi presente che con la sentenza n. 4150 del 31 maggio 2021 il Consiglio di Stato (sez. V) ha rigettato l'appello incidentale avverso la sentenza del TAR per il Lazio del 24 aprile 2020, n. 4183, con cui la Camera aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie in materia di appalti svolti dalla Camera medesima, accogliendo nel merito il ricorso presentato da un raggruppamento temporaneo di imprese avverso l'esclusione dello stesso raggruppamento da una procedura

per l'affidamento di un appalto di servizi informatici.

In tal modo il Consiglio di Stato ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale recentemente formatosi innanzi al TAR per il Lazio, in base al quale la cognizione delle controversie in materia di procedure ad evidenza pubblica svolte dagli Organi costituzionali spetterebbe al giudice comune e non alle istanze giudicanti interne di tali Organi. Tale indirizzo si basa principalmente su un passaggio incidentale contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017.

La Camera ha quindi impugnato la sentenza del Consiglio di Stato innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per "motivi inerenti alla giurisdizione", chiedendo in quella sede la riconferma della giurisdizione domestica in materia di procedure di evidenza pubblica, già riconosciuta in passato dallo stesso giudice amministrativo.

Con sentenza n. 15236 del 12 maggio 2022, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno respinto il ricorso presentato dalla Camera e hanno confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie in materia di appalti pubblici nelle quali è coinvolta la Camera; in tal modo hanno reso di fatto definitiva la decisione di merito del Consiglio di Stato, che aveva riammesso la

società ricorrente alla procedura ristretta dalla quale era stata esclusa.

Nel merito, le Sezioni unite hanno confermato il recente indirizzo giurisprudenziale in base al quale la cognizione delle controversie in materia di procedure ad evidenza pubblica svolte dagli organi costituzionali spetterebbe al giudice comune e non agli organi interni alle Camere.

Allo stato degli atti, l'unico rimedio esperibile avverso la sentenza delle Sezioni unite è rappresentato da un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.

Attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera, infatti, la Corte costituzionale potrebbe definitivamente pronunciarsi su un tema di estrema delicatezza e fornire chiare indicazioni ermeneutiche per il futuro.

Pur nel quadro di una giurisprudenza della Corte costituzionale che negli ultimi anni ha individuato il limite della autodichia delle Camere nella riconducibilità dell'oggetto all'ambito riservato all'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta all'organo parlamentare, le sentenze degli organi giurisdizionali sopra richiamate e in particolare, da ultimo, quella delle sezioni Unite civili della Cassazione appaiono infatti censurabili in quanto basate su una non corretta interpretazione del richiamato passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017, peraltro contenuto in un semplice *obiter dictum* e non facente parte invece espressamente della *ratio decidendi* della stessa sentenza.

Da un lato, infatti, le citate sentenze laddove hanno affermato che la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica volte all'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture non rientrerebbe nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta alla Camera medesima e che le relative controversie sarebbero sottratte così alla giurisdizione domestica, appaiono lesive delle prerogative che la Costituzione riconosce alla Camera ai sensi dell'articolo 64 della Carta.

A questo riguardo, rileva peraltro che il provvedimento di esclusione impugnato prima dinanzi al TAR e poi di fronte al Consiglio di Stato si iscrive in un procedimento a evidenza pubblica disciplinato da fonti espressione dell'autonomia normativa della Camera, collocandosi nella fase pubblicistica della procedura.

Da un altro lato, non appare comunque ragionevole che su un tema di tale rilevanza ai fini della tutela degli ambiti di giurisdizione domestica delle Camere le pronunzie suddette trovino il loro fondamento in un mero *obiter dictum* di una sentenza della Corte costituzionale piuttosto che in una specifica valutazione formale da parte della stessa Corte.

Da un punto di vista procedurale, in base a una consolidata prassi, nel caso in cui la Camera intenda sollevare conflitto di attribuzione, la relativa proposta è sottoposta alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza e, ove approvata, iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea, che decide in via definitiva. Chiede se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta all'Assemblea di elevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Consiglio di Stato, in relazione alla sentenza del 31 maggio 2021, n. 4150, e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, in relazione alla sentenza del 12 maggio 2022, n. 15236, ai sensi dell'articolo 134, secondo alinea, della Costituzione, e dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché la Corte Costituzionale dichiari:

- 1) che non spettava al giudice comune, e segnatamente al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla controversia decisa da ultima con la sentenza n. 15236 del 12 maggio 2022 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione;
- 2) che tale giurisdizione, concernendo la materia delle procedure ad evidenza pubblica volte all'affidamento di appalti pubblici indetti dalla Camera, rientra tra le attribuzioni del giudice interno di questo

ramo del Parlamento.
(*Allegato 1*)

2) Attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'accordo tra il Comitato per gli affari del personale e rappresentanti di organizzazioni sindacali, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 160 del 5 aprile 2022, in materia di incarichi.

Il Presidente Fico comunica che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare l'attuazione dell'articolo 1 dell'Accordo approvato dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 160 del 5 aprile 2022, in materia di incarichi.

Invita il Segretario generale, Castaldi, a illustrare le sue proposte al riguardo.

Il Segretario generale, Castaldi, ricorda che uno dei tre pilastri dell'accordo sindacale approvato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 5 aprile riguardava la riorganizzazione e razionalizzazione del sistema degli incarichi attribuiti al personale della Camera.

Fa presente che nella riunione odierna l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad adempiere al primo passaggio di carattere normativo in materia, deliberando su una proposta del Segretario generale, così come previsto dalla nuova disciplina, volta a individuare il numero massimo delle tre tipologie di incarico che di seguito specificherà.

Precisa quindi che non si tratta di attribuire incarichi né di individuarli bensì di definire, sulla falsariga di una procedura che era già stata attivata sulla base della precedente disciplina, un tetto massimo degli incarichi attribuibili. Fa presente che formulerà una proposta predisposta in collaborazione con i Vicesegretari generali e sentito il Consiglio dei Capi Servizio. Ha ritenuto di coinvolgere sulla stessa anche le organizzazioni sindacali, che hanno manifestato il loro accordo.

Ricorda che, una volta fissato il numero massimo degli incarichi attribuibili, in base alla nuova disciplina competerà al

Segretario generale provvedere con propria determinazione a definire la denominazione e i compiti afferenti a ciascuna tipologia di incarico.

Alla luce del nuovo quadro normativo, pertanto, sottopone all'Ufficio di Presidenza la proposta di individuare i tetti massimi delle seguenti tre categorie: la prima è quella degli uffici e incarichi di livello equiparato, distinti in primo e secondo grado, da destinare ai Consiglieri parlamentari; la seconda, riguarda il numero massimo di incarichi di quinto, quarto e terzo livello; il terzo gruppo di incarichi è quello attribuibile agli assistenti parlamentari e ai coordinatori di reparto.

Dopo aver ricordato che in base alla disciplina attuale il numero massimo degli incarichi attribuibili è 570, dichiara che proporrà all'Ufficio di Presidenza un tetto inferiore, anche in ossequio all'indirizzo, adottato durante la trattativa, di pervenire, in materia, a una spesa potenziale minore rispetto all'attuale. Infatti, la proposta che formulerà comporta un decremento della spesa potenziale massima annua di oltre 500 mila euro.

Propone quindi di fissare a 70 il numero degli incarichi attribuibili, per quanto riguarda gli uffici e gli incarichi di livello equiparato per il quinto livello; a 330 il numero degli incarichi di quinto, quarto e terzo livello, e a 90 gli incarichi per gli assistenti parlamentari e i coordinatori di reparto.

Osserva che il numero complessivo è inferiore di circa 80 unità rispetto al tetto attuale, ma assicura che ciò non andrà a discapito della flessibilità e della possibilità per il Segretario generale e per i Capi Servizio di individuare le persone idonee a ricoprire gli incarichi, e a cui riattribuire gli incarichi già ricoperti, sfruttando altresì la seconda caratteristica principale della riforma del sistema degli incarichi, ovvero la possibilità di assegnare, per ciascuna categoria, incarichi di primo e di secondo grado, attribuendo quindi maggiori responsabilità ad alcuni soggetti che particolarmente meritano per mezzo del nuovo istituto dell'incarico di secondo grado.

Il Presidente Fico ringrazia il Segretario

generale, Castaldi, per la sua illustrazione e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Il deputato Segretario Pastorino, dopo aver ringraziato il Segretario generale per la sua proposta, chiede se la prospettata riduzione del numero complessivo degli incarichi possa comunque garantire quel funzionamento ottimale ed efficiente del sistema amministrativo, che è sempre stato negli obiettivi del Segretario generale.

Il Segretario generale, Castaldi, assicura che si tratta di un numero che offre un margine ampio per la gestione dei nuovi incarichi e di quelli già attribuiti, e garantisce all'Amministrazione una assoluta tenuta dal punto di vista della funzionalità e dell'efficienza del sistema complessivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva le proposte in materia di incarichi testé illustrate dal Segretario generale (*Allegato 2*).

3) Modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a esaminare talune modifiche ai Regolamenti di tutela giurisdizionale, volte a garantire la continuità della tutela nella fase di passaggio fra le legislature.

Ricorda che il sistema di autodichia della Camera si basa su due organi di primo grado (la Commissione giurisdizionale per il personale e il Consiglio di giurisdizione) e uno di secondo grado (il Collegio d'appello). In questo sistema manca allo stato – a differenza di quanto previsto presso il Senato – un meccanismo che garantisca, nel passaggio fra le legislature, la continuità dell'esercizio della funzione e della tutela dei diritti riconosciuta dall'articolo 24

della Costituzione.

La questione è stata oggetto di valutazione anche in sede di Giunta per il Regolamento, ove al riguardo sono state formulate specifiche proposte. Non essendo pervenuto a un esito positivo il confronto in quella sede, ritiene comunque indispensabile giungere a una definizione normativa della materia – sulla base di un esercizio delle prerogative riconosciute dall'articolo 64 della Costituzione – al fine di sanare questa situazione.

Dal momento che alcune delle modifiche necessarie riguardano il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, ai sensi del protocollo delle relazioni sindacali, nella giornata odierna il Comitato per gli affari del personale e le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno sottoscritto un accordo in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale.

Questo accordo viene sottoposto alla valutazione dell'Ufficio di Presidenza per le conseguenti determinazioni, unitamente a previsioni analoghe volte a garantire la continuità della tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti e ad una specifica disposizione finalizzata a regolare lo *status* dei componenti degli organi di tutela nella fase di *prorogatio*.

Dopo che il Questore Cirielli ha chiesto le ragioni per cui si sia reso necessario l'intervento di modifica, il Presidente Fico ribadisce che vi è la necessità di garantire che non vi siano soluzioni di continuità nella tutela giurisdizionale nel passaggio fra le legislature.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva l'accordo sindacale concernente le modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, testé illustrato. (*Allegato 3*)

L'Ufficio di Presidenza approva quindi le modifiche al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di

amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. (*Allegato 4*)

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, intervengono il deputato Segretario Pastorino, sulla questione del rapporto di lavoro dei collaboratori dei deputati, e la deputata Segretaria Comaroli, per chiarimenti in merito alle riforme regolamentari conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari.

Il Presidente Fico auspica che entro il termine della legislatura si possa pervenire ad una soluzione condivisa tra tutte le forze politiche su entrambe le questioni.

La riunione termina alle ore 14,55.

ALLEGATO 1

Proposta di elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

L'Ufficio di Presidenza:

viste le sentenze del Tar del Lazio, Sez. I, 24 aprile 2020, n. 4183, e del Consiglio di Stato Sez. V, del 31 maggio 2021, n. 4150;

vista da ultimo la sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 12 maggio 2022, n. 15236, con cui le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, presentato dalla Camera ai sensi dell'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, per l'annullamento della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4150 del 31 maggio 2021 e, per l'effetto, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie in materia di procedure ad evidenza pubblica indette dalla Camera medesima;

visto l'articolo 64 della Costituzione che riconosce espressamente l'autonomia regolamentare della Camera e rilevato come tale sfera di autonomia sia da riferirsi – sulla base di quanto chiarito nel tempo dalla Corte costituzionale – anche alla produzione normativa di secondo grado dettata dai regolamenti interni della Camera e come tale autonomia debba non intendersi limitata alla produzione normativa ma estendersi anche al momento interpretativo e applicativo della stessa;

considerato che l'articolo 12, comma 3, rispettivamente alle lettere e) e f), del Regolamento della Camera prevede che l'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti, tra l'altro: “i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari”, nonché “i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima, e, al comma 6, il medesimo

articolo prevede che “con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3”;

considerato che gli articoli 1 e 2 del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti attribuiscono - ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera f) del Regolamento della Camera - agli organi giurisdizionali interni “il compito di decidere” sui “ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del medesimo comma 3, concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera”;

rilevato quindi che le citate norme regolamentari attribuiscono la cognizione delle controversie in materia di atti di amministrazione della Camera, tra cui rientrano quelli attinenti alle procedure di gara per l'affidamento di un appalto, all'esclusiva competenza degli organi di autodichia;

considerato che la *ratio* che giustifica l'autodichia è quella di tutelare l'indipendenza e il buon andamento degli organi costituzionali, garantendo la non intromissione di altri poteri dello Stato nella loro organizzazione e che come più volte ribadito dalla Corte costituzionale - da ultimo con le sentenze n. 120 del 2014 e n. 262 del 2017 – che “è l'autonomia delle funzioni delle Camere il bene protetto” in ultima analisi dall'autodichia;

ricordato che da ultimo la Corte costituzionale ha individuato il limite della giurisdizione domestica nella riconducibilità dell'oggetto all'ambito riservato ai regolamenti parlamentari e quindi all'autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta all'organo parlamentare;

ritenuto che le citate sentenze del Tar del Lazio, del Consiglio di Stato e, in particolare da ultimo, quella delle Sezioni Unite civili

della Corte di Cassazione laddove hanno affermato che la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica volte all'affidamento a terzi dei contratti di lavori, servizi e forniture non rientrerebbe nella sfera di autonomia normativa costituzionalmente riconosciuta alla Camera medesima e che le relative controversie sarebbero sottratte così alla giurisdizione domestica, abbiano leso le prerogative che la Costituzione riconosce alla Camera, in quanto organo costituzionale;

rilevato a questo riguardo che il provvedimento di esclusione impugnato prima dinanzi al Tar del Lazio e poi di fronte al Consiglio di Stato si iscrive in un procedimento a evidenza pubblica disciplinato da fonti espressione dell'autonomia normativa della Camera, collocandosi nella fase pubblicistica della procedura;

delibera:

di proporre all'Assemblea di elevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 134, secondo alinea, della Costituzione, e dell'articolo 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché la Corte costituzionale dichiari:

- 1) che non spettava al giudice comune, e segnatamente al giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla controversia decisa da ultima con la sentenza n. 15236 del 12 maggio 2022 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione;
- 2) che tale giurisdizione, concernendo la materia delle procedure ad evidenza pubblica volte all'affidamento di appalti pubblici indetti dalla Camera, rientra tra le attribuzioni del giudice interno di questo ramo del Parlamento.

ALLEGATO 2

Definizione, ai sensi dell'articolo 12, commi 6, 7 e 8, del Regolamento dei Servizi e del personale, del numero degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato, del numero complessivo degli incarichi a cui possono essere preposti i dipendenti di quinto e di quarto livello e i segretari parlamentari di terzo livello e del numero complessivo degli incarichi attribuibili agli assistenti parlamentari e ai coordinatori di reparto ai sensi, rispettivamente, del comma 4 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 50 del predetto Regolamento

L'Ufficio di Presidenza:

visto l'articolo 12 del Regolamento dei Servizi e del personale, come modificato dall'articolo 1 dell'accordo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160 del 5 aprile 2022, resa esecutiva con Decreto presidenziale 5 aprile 2022, n. 1591;

vista la proposta del Segretario generale, formulata in collaborazione con i Vicesegretari generali e sentito il Consiglio dei Capi Servizio;

preso atto che in data 29 luglio 2022 si è svolto, ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 dell'accordo sopra citato, un confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali dei dipendenti;

viste le risultanze dell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza;

delibera:

1. Il numero degli uffici e degli incarichi di coordinamento di livello equiparato, individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 3, e degli incarichi di coordinamento equiparati ad ufficio istituiti ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Regolamento dei Servizi e del personale, è pari a 70;

2. il numero complessivo degli incarichi di tabella G di cui all'articolo 47, comma 7, delle unità operative e degli incarichi di coordinamento individuati ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 3, e degli incarichi di cui all'articolo 15, del Regolamento dei Servizi e del personale, è pari a 330;

il numero complessivo degli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 49 e degli incarichi di cui al comma 4 dell'articolo 50, del Regolamento dei Servizi e del personale, è pari a 90.

ALLEGATO 3

Approvazione dell'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale – Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti

L'Ufficio di Presidenza:

visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e considerato che esso non reca disposizioni atte ad assicurare la continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;

ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessità di assicurare la continuità della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta fondamentale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualità di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;

ritenuto altresì che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale *tempus regit actum* relativamente alla qualità di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;

ritenuta inoltre la necessità di recare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

visto l'accordo recante disposizioni in tema di permanenza in carica, fino alla nomina dei

componenti per la legislatura successiva, dei membri degli organi di tutela giurisdizionale per il personale, sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022;

visto l'articolo 14 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento;

visto l'articolo 4 del Regolamento dei Servizi e del personale;

delibera:

di approvare l'accordo sottoscritto dal Comitato per gli affari del personale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Camera dei deputati in data 3 agosto 2022, riportato in allegato e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Ai componenti degli Organi giurisdizionali che esercitano le proprie funzioni ai sensi della presente deliberazione continuano a essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le garanzie e le indennità previste per l'ufficio di giudice. Ai componenti non rieletti deputati è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a ciascuna udienza.

ALLEGATO 4

Modificazioni al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti

L'Ufficio di Presidenza:

visto il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera non concernenti i dipendenti, e considerato che il predetto Regolamento non reca disposizioni atte ad assicurare la continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura, nelle more della ricostituzione degli Organi di tutela giurisdizionale;

ritenuto che il rilievo costituzionale e sistematico della necessità di assicurare la continuità della tutela giurisdizionale esige, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, 111 e 113 della Carta, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento della Camera, nel senso di esplicitare che i componenti degli Organi di tutela nominati, nella loro qualità di deputati in carica, nel corso di ciascuna legislatura, continuano a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, quand'anche non rieletti deputati;

ritenuto altresì che tale interpretazione, applicativa del criterio per il quale *tempus regit actum* relativamente alla qualità di deputati in carica rivestita dai giudici, si allinea alla disciplina che trova applicazione per gli omologhi Organi del Senato;

ritenuta inoltre la necessità di arrecare al predetto Regolamento di tutela le modifiche volte a dare concreta attuazione a tale interpretazione costituzionalmente orientata;

delibera:

1. Al Regolamento per la tutela giurisdizionale

relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente: “Art. 8-bis(*Continuità della tutela giurisdizionale*) – 1. Al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, all'inizio di ciascuna legislatura i componenti del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello costituiti nella legislatura precedente continuano ad esercitare le proprie funzioni, ancorché non rieletti deputati, sino all'entrata in carica dei nuovi componenti, salve le sopravvenute situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 12 del Regolamento della Camera e dal presente Regolamento”;
- b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: “Art. 9 (*Sospensione dei termini nei periodi di aggiornamento dei lavori della Camera*) – 1. Tutti i termini relativi all'attività del Consiglio di giurisdizione e del Collegio d'appello sono sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell'anno successivo”.

Ai componenti degli Organi giurisdizionali che esercitano le proprie funzioni ai sensi della presente delibera continuano a essere riconosciute sino alla cessazione dalla carica le garanzie e le indennità previste per l'ufficio di giudice. Ai componenti non rieletti deputati è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di viaggio e di soggiorno a Roma sostenute in riferimento a ciascuna udienza.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di mercoledì 3 agosto 2022, ore 15,05****S O M M A R I O**

1) Conferma del collocamento fuori ruolo presso la Camera di un dipendente dei Vigili del fuoco per l'incarico di Addetto al Servizio di prevenzione e protezione	Pag.	15
2) Richieste di autorizzazione alle riprese	»	15
3) Iniziative di formazione rivolte alle scuole	»	16
4) Mostra fotografica "A testa alta"	»	16
5) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2022	»	16
6) Stralcio del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2023	»	16
7) Assestamento dei programmi settoriali del Servizio Lavori e beni architettonici per l'anno 2022	»	16
8) Richiesta dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio di spazi ulteriori	»	16
9) Vendita di prodotti contraddistinti dal logo della Camera dei deputati all'interno dei locali della tabaccheria di Palazzo Montecitorio	»	16
10) Ipotesi di locazione della sede per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per tecnico della Camera dei deputati	»	16
11) Procedura negoziata di recapito pacchi e plichi della Camera, subentro nel contratto di appalto	»	16
12) Orari dei servizi e delle sedi in occasione della sospensione estiva	»	16
13) Spese relative alle operazioni di verifica dei dati elettorali	»	16
14) Modalità di erogazione dei servizi ai deputati nel periodo di scioglimento (5 settembre – 12 ottobre)	»	17
15) Adempimenti operativi connessi alla conclusione della XVIII legislatura ed all'avvio della XIX	»	17
16) Adempimenti e procedure di fine legislatura	»	17
17) Servizio di assistenza medica e infermieristica ed esecuzione di test molecolari e di test antigenici per la ricerca del virus SARS-COV-2 presso le sedi della Camera dei deputati	»	17
18) Richiesta di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante benefici in favore delle vittime del terrorismo	»	17
19) Ricoveri e interventi all'estero	»	17
20) Applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 139 del 2021	»	17
21) Comunicazione relativa a una sentenza del Consiglio di Giurisdizione concernente applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 2015	»	17

1) Conferma del collocamento fuori ruolo presso la Camera di un dipendente dei Vigili del fuoco per l'incarico di Addetto al Servizio di prevenzione e protezione.

Il Collegio prende atto del collocamento

f fuori ruolo in titolo.

2) Richieste di autorizzazione alle riprese.

Il Collegio autorizza le richieste in titolo.

3) Iniziative di formazione rivolte alle scuole.

Il Collegio autorizza talune spese per lo svolgimento delle iniziative in titolo.

4) Mostra fotografica “A testa alta”.

Il Collegio autorizza una spesa in relazione allo svolgimento della mostra fotografica in titolo.

5) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di servizio di messaggistica elettronica, supporto operativo alle attività della Giunta delle elezioni e implementazione dell’applicazione informatica, servizi di gestione applicativa e di manutenzione ordinaria, delle procedure informatiche e del *software* per i settori amministrativi della Camera dei deputati, servizi per l’aggiornamento dell’infrastruttura *Drupal*, innalzamento livelli di sicurezza del sistema di posta elettronica, potenziamento infrastruttura *HPE*, attività a supporto dell’innalzamento del livello di sicurezza dell’infrastruttura.

6) Stralcio del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2023.

Il Collegio approva uno stralcio del programma settoriale in titolo in materia di rinnovo della licenza *JW Player*, manutenzione della piattaforma *antivirus/antispam Trend Micro* e della piattaforma di virtualizzazione *VMware*, somministrazione di prodotti informatici e di prodotti *software*, manutenzione sui sistemi di *backup* del *file server*, estensione del servizio di garanzia per apparati *Hewlett Packard*, manutenzione di prodotti *Oracle* e di apparecchiature *SUN*, manutenzione e assistenza specialistica sui sistemi *Novell NetIQ* e *Micro Focus*, manutenzione del *software* dei sistemi *open source Suse Linux* e del *software IBM Host*

Access Client.

7) Assestamento dei programmi settoriali del Servizio Lavori e beni architettonici per l’anno 2022.

Il Collegio approva un assestamento del programma settoriale in titolo in materia di ricostituzione delle risorse finanziarie per le attività di presidio, i lavori, i servizi e le forniture.

8) Richiesta dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio di spazi ulteriori.

Il Collegio prende atto della richiesta e dispone lo svolgimento di una istruttoria al fine di individuare i locali da destinare all’Ufficio in titolo.

9) Vendita di prodotti contraddistinti dal logo della Camera dei deputati all’interno dei locali della tabaccheria di Palazzo Montecitorio.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

10) Ipotesi di locazione della sede per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per tecnico della Camera dei deputati.

Il Collegio prende atto della comunicazione relativa all’ipotesi di locazione in titolo.

11) Procedura negoziata di recapito pacchi e plichi della Camera, subentro nel contratto di appalto.

Il Collegio approva il subentro di un nuovo appaltatore nella procedura in titolo.

12) Orari dei servizi e delle sedi in occasione della sospensione estiva.

Il Collegio approva il regime orario in titolo.

13) Spese relative alle operazioni di verifica

dei dati elettorali.

Il Collegio autorizza talune spese relative alle operazioni di verifica in titolo.

14) Modalità di erogazione dei servizi ai deputati nel periodo di scioglimento (5 settembre – 12 ottobre).

Il Collegio approva le modalità di erogazione dei servizi ai deputati nel periodo in titolo.

15) Adempimenti operativi connessi alla conclusione della XVIII legislatura ed all'avvio della XIX.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

16) Adempimenti e procedure di fine legislatura.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

17) Servizio di assistenza medica e infermieristica ed esecuzione di test molecolari e di *test* antigenici per la ricerca del virus SARS-COV-2 presso le sedi della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza talune spese relative ai servizi in titolo.

18) Richiesta di applicazione della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante benefici in favore delle vittime del terrorismo.

Il Collegio delibera sulla richiesta in titolo.

19) Ricoveri e interventi all'estero.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

20) Applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 139 del 2021.

Il Collegio delibera sulla materia in titolo.

21) Comunicazione relativa a una sentenza del Consiglio di Giurisdizione**concernente applicazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 131 del 2015.**

Il Collegio approva la comunicazione relativa alla sentenza in titolo.

La riunione termina alle ore 15,25.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

